

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****N. 37 del 31/07/2014****OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI.**

Il giorno 31 Luglio 2014 alle ore 20:00 nella sala consiliare, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
PULA PAOLA	X		FUZZI FLAVIO	X	
LACCHINI MIRCO	X		PANFIGLIO ELIANA	X	
COCCHI DANIELE	X		MEDRI FRANCO	X	
FERLINI ANNALISA	X		BORDONI TIZIANO	X	
MARINELLI CLAUDIO	X				
BRIGNANI RITA	X				
MARTELLI MARA	X				
GUERRINI ELENA	X				
RICCI MACCARINI ELISA	X				

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **PULA PAOLA**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE **AVV. VILLA VALERIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Scrutatori sono nominati i Consiglieri: **MARINELLI CLAUDIO - PANFIGLIO ELIANA - BORDONI TIZIANO**.

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:

Presenti: 13

Assenti: 0

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO GENERALE al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti approvati.

OGGETTO

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI – TARI.

Illustra l'argomento il Sindaco e il dott. Bambieri dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Segue il dibattito.

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 03.04.2014 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014/2016 ed il Documento Unico di Programmazione 2014/2016;
- con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 8/4/2014 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione,
- con delibera di Giunta Comunale n. 55 del 6/5/2014 è stato approvato il Piano della performance, Piano dettagliato degli obiettivi 2014 / 2016 (art. 197, comma 2, lettera A, del decreto legislativo n. 267/2000 e art. 10 del decreto legislativo n. 150/2009);

Visto l'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in sostituzione del previgente prelievo sui rifiuti (TIA);

Richiamati, in particolare, i commi da 656 a 704 del summenzionato art. 1 della Legge n. 147/2013, che prevedono che con apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997, il Consiglio Comunale disciplini l'applicazione del tributo anche in relazione alle riduzioni tariffarie e di superficie, alle eventuali altre riduzioni per raccolta differenziata di utenze domestiche e non domestiche, all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, ai presupposti applicativi, all'individuazione della soggettività passiva, alla definizione delle superfici imponibili, ai termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo, alle modalità di rimborso;

Richiamati inoltre:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate, anche di natura tributaria;
- l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448/2001, e l'art. 1 – comma 169 – della legge n. 296 del 27.12.2006, che stabiliscono che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di

previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2014 è stato differito al 31.07.2014 con decreto del Ministro dell'Interno del 29.04.2014;

Visto il "Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI", proposto nel medesimo schema per tutti i comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, approvato con delibera di C.C. n. 20 del 03.04.2014;

Richiamato l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), ed in particolare il comma 649 così come integrato dall'art. 2 - comma 1, lett. e) - del Decreto Legge n. 16 del 06.03.2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 02.05.2014, a mente del quale *"... Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152..."*;

Ritenuto conseguentemente necessario, recependo la modifica normativa di cui sopra, integrare il Regolamento in premessa ed in particolare l'art. 10, inserendo nel comma 4, il seguente periodo:

"Non sono inoltre soggette a tassazione le aree di produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di tali attività produttive. A tal fine si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i soli magazzini, posti all'interno delle medesime aree produttive, esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano pertanto assoggettati al tributo i magazzini destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, alla commercializzazione o vendita, alla successiva trasformazione in altro processo produttivo svolto dalla medesima attività";

Ritenuto inoltre di modificare l'art. 5 - comma 1 – del Regolamento in relazione alla soggettività attiva, eliminando il richiamo alla prevalenza nell'ipotesi di unità immobiliare la cui superficie ricade in più Comuni;

Visto l'allegato Regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Visto il D.Lgs 23/06/2011 n. 118;

Visto lo Statuto del Comune;

Considerato che:

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr.

348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- con atto Rep. n. 1 in data 31.05.2008 è stata approvata la Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative alle entrate comunali;

- con Decreto del Presidente dell'Unione n. 7 del 29.06.2010 è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Entrate Comunali al Dott. Paolo Fenati;

Visto, ai sensi dell'art. 239 – comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole dell'Organo di Revisione;

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, espressi dal Dirigente dell'Ufficio Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e dal Responsabile del Servizio Finanziario, che si allegano;

Presenti n. 13 – Votanti n. 12 – Astenuti n. 1 (Bordoni)

Con voti favorevoli n. 9 – contrari n. 3 (Fuzzi – Medri - Panfiglio) resi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di modificare il vigente “Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI” approvato con delibera di C.C. n. 20 del 03.04.2014 come segue:

- l'art. 5 - comma 1 - è sostituito dal seguente:

“La TARI è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili a tributo.”

- L'art. 10 – comma 4 – è sostituito dal seguente:

“E' esclusa dalla TARI la sola quota parte della superficie complessiva con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiore ai limiti quantitativi di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del presente regolamento. Non sono inoltre soggette a tassazione le aree di produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di tali attività produttive. A tal fine si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i soli magazzini, posti all'interno delle medesime aree produttive, esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano pertanto assoggettati al tributo i magazzini destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, alla commercializzazione o vendita, alla successiva trasformazione in altro processo produttivo svolto dalla medesima attività.”

2. di dare atto che il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI” è quello riportato in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale,

con evidenziate in corsivo/grassetto le modifiche apportate, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2014;

3. di disporre la trasmissione della presente deliberazione e dell'allegato Regolamento, entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 15, del Decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011.

Dichiarare il presente atto, con la seguente separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs 267/2000:

presenti n. 13 - votanti n. 12 - astenuti n.1 (Bordoni) – contrari n. 3 (Fuzzi – Medri - Panfiglio) - voti favorevoli n. 9.

IL PRESIDENTE

PULA PAOLA

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. VILLA VALERIA
